



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

**CP\_1** (C.F. **P.IVA\_1**), con il patrocinio dell'avv. LUCA MARCELLO, elettivamente domiciliata in via Vittorio Veneto 89, Roma, presso il difensore avv. LUCA MARCELLO;

**- opponente-**

**CONTRO**

**Controparte\_2** (C.F. **P.IVA\_2**), con il patrocinio dell'avv. MARCO BRESCIANI, elettivamente domiciliato in Galleria Fanzago, 3, Bergamo, presso il difensore avv. MARCO BRESCIANI;

**- opposta-**

**Conclusioni:** come da verbale di udienza del 20.1.2026;

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato a **Controparte\_2** in data 27/01/2025 **CP\_1** [...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16831/2024 pubblicato dal Tribunale di Milano in data 12/12/2024, notificato in data 27/01/2025, con il quale è stato ingiunto all'opponente, convenuta sostanziale, di pagare in favore dell'opposta, attrice sostanziale, l'importo di euro per euro 159.875,50, oltre interessi e spese della procedura monitoria.

L'opponente ha chiesto al Tribunale adito di *"In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la propria incompetenza a esaminare e decidere la controversia e le domande proposte da Controparte\_2 in quanto devolute, ai sensi dell'art. 26 dei Contratti, alla cognizione del Collegio arbitrale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la invalidità, nullità, inefficacia, con conseguente revoca, del decreto ingiuntivo n.*

16831/2024 emesso dal Tribunale Civile di Milano nel procedimento iscritto sub r.g. n. 35110/2024. In via pregiudiziale subordinata, accertare e dichiarare la propria incompetenza a esaminare e decidere la controversia e le domande proposte da Controparte\_2 in favore del Foro di Roma, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la invalidità, nullità, inefficacia, con conseguente revoca, del decreto ingiuntivo n. 16831/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano nel procedimento iscritto sub r.g. n. 35110/2024. In via preliminare, rigettare l'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 16831/2024 emesso dal Tribunale Civile di Milano nel procedimento iscritto sub r.g. n. 35110/2024, per carenza dei requisiti di legge. Nel merito, in via principale, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare invalido, nullo e inefficace il decreto ingiuntivo n. 16831/2024 emesso dal Tribunale Civile di Milano nel procedimento iscritto sub r.g. n. 35110/2024, in quanto reso in totale assenza dei presupposti di legge e perché comunque illegittimo e infondato nel merito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 16831/2024 emesso dal Tribunale Civile di Milano nel procedimento iscritto sub r.g. n. 35110/2024, determinando la definitiva caducazione del provvedimento monitorio opposto, accertando e dichiarando, altresì, che nulla è dovuto da CP\_1 a Controparte\_2 rigettare, in ogni caso, ognuna e tutte le domande svolte da Controparte\_2 nei confronti di CP\_1. Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto, anche parziale, dell'opposizione formulata, ridurre la pretesa di Controparte\_2 alla diversa, minor somma che sarà determinata in corso di giudizio, accertando e dichiarando in ogni caso che il credito di Controparte\_2 non può essere superiore all'importo di euro 103.148,10. In ogni caso, condannare Controparte\_2 alla rifusione integrale delle spese e degli onorari di lite, maggiorati di spese, determinate in misura forfettaria nel 15% degli onorari, esborsi sostenuti, CPA e IVA come per legge".

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.11.2025 si è costituita [...] Controparte\_2 prendendo "atto dell'eccezione di arbitrato formulata da controparte in via pregiudiziale. Invero l'eccezione di arbitrato nei rapporti tra giudizio arbitrale e procedimento monitorio in presenza di una clausola compromissoria è stata oggetto di interpretazione sia dottrinale che giurisprudenziale, culminata nella decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21550 del 18/9/2017, secondo cui "la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo". Vero è, però, che se da una parte il giudice ordinario è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, dall'altra parte, quando sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale - come nel caso di specie - , si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nella convenzione arbitrale, venendo così a cessare la competenza del giudice ordinario, il quale rimetterà le parti davanti agli arbitri. Appare peraltro possibile e,

*comunque, opportuno che le spese di lite debbano essere compensate, in ragione del fatto che l'attività processuale svolta dal creditore nella fase monitoria è del tutto legittima e consentita e, pertanto, incompatibile con la soccombenza nel presente giudizio di opposizione".*

L'opposta ha quindi concluso chiedendo dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia devoluta al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 26 dei contratti; con compensazione integrale delle spese e degli onorari del giudizio.

All'udienza di prima comparizione e trattazione del 18.11.2025 parte opposta ha ribadito le proprie conclusioni, quindi, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.1.2026 per la discussione orale.

### RILEVATO

- che i contratti *inter partes* recano all'art. 26, rubricato "*Clausola arbitrale*", la previsione per cui "*Le parti stabiliscono che qualsiasi controversia dovesse insorgere in dipendenza diretta o indiretta del presente contratto, ad eccezione delle controversie aventi ad oggetto l'applicazione ed il pagamento delle penali o la richiesta di risarcimento danni per inadempimento del subappaltatore che saranno devolute alla competenza del giudice ordinario, che non si sia potuta definire bonariamente, sarà devoluta alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da [...]*" (doc. 2, 4 e 6 opposizione);
- che la presente lite ha ad oggetto la domanda di condanna al pagamento del prezzo del subappalto, in relazione ai lavori eseguiti in adempimento dei contratti sottoscritti tra le parti, proposta in sede monitoria da **Controparte\_2** nei confronti di **CP\_1** e rientra, pertanto, nell'ambito delle controversie che le parti hanno devoluto alla competenza del Collegio arbitrale;
- che, a fronte dell'eccezione di incompetenza del giudice adito sollevata dall'opponente in favore del collegio arbitrale, l'opposta non ha contestato l'eccezione avversa, aderendo in sostanza alla stessa e chiedendo al giudice adito di disporre la compensazione delle spese processuali;
- che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "*In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale*" (Cass. Sez. 6, 24/09/2021, n. 25939; Cass. Sez. 2, n. 5265 del 04/03/2011);
- che dovendosi procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, per essere la controversia devoluta agli arbitri, è necessario provvedere con sentenza;

- che, quanto alle spese, ritiene chi giudica che, in ragione della decisione e dei principi sopra esposti, sussistono i presupposti per la compensazione della metà delle spese processuali del giudizio di opposizione, le quali vanno poste, per la restante parte e nella misura che si liquida tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività processuale effettivamente svolta, a carico di parte opposta, in ragione della soccombenza;

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere la controversia devoluta al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 26 dei contratti di subappalto versati in atti;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 16831/2024 pubblicato dal Tribunale di Milano in data 12/12/2024, notificato in data 27/01/2025;
- condanna *Controparte\_2* alla rifusione delle spese di lite in favore di *CP\_1* che si liquidano, già operata la compensazione, in € 3.154,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 20.1.2026

La Giudice  
Paola Condorelli